Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma - Lunedì 27 febbraio — Numero 48

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 80
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.*

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. Decreto-Legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle Tariffe per le inserzioni sulla Gazzetta ufficiale, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 112 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato

per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero d'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1921-922, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di L. 379.000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1921-922, al nuovo capitolo n. 149-*bis*.

« Spese per riparazioni all'impianto termico centrale delle cliniche universitarie al Policlinico Umberto I in Roma ».

Art. 3.

E' autorizzata la spesa di L. 106.300 da inscrivere nello stato di provisione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1921-922, al nuovo capitolo n. 158-*bis*.

« Somma occorrente per rimborsare il rettore della Basilica di Sant'Apollinare Nuovo in Ravenna delle spese sostenute per restauri all'edificio danneggiato dal bombardamento aereo nemico del febbraio 1916 ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandato a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — CORBINO.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

TABELLA delle maggiori e nuove assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1921-922.

Maggiori e nuove assegnazioni.

Capitolo	Descrizione	Importo
Cap. n. 3.	Ministero – Spese per gli uffici e per i locali dell'Amministrazione centrale e spese di rappresentanza	115.000 —
Cap. n. 4.	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria – Spese di legatura di libri e registri e spese per gli stampati occorrenti all'Amministrazione centrale, ecc.	165.000 —
Cap. n. 6.	Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale	291.800 —
Cap. n. 7.	Indennità e spese per ispezioni e missioni presso l'Amministrazione centrale ed in servizio degli Uffici ed Istituti dipendenti o vigilati dal Ministero – Indennità per incarichi diversi, ecc.	794.500 —
Cap. n. 8.	Indennità, diarie e gettoni di presenza ai membri del Consiglio superiore di istruzione pubblica, del Consiglio superiore di antichità e belle arti, della Commissione permanente per l'arte musicale e drammatica, ecc.	295.000
Cap. n. 9.	Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute ai funzionari suddetti collocati a riposo, ecc.	134.000 —
Cap. n. 12	(modificata la denominazione). Spese per l'assicurazione del personale operaio od affine dipendente dal Ministero contro gl'infortuni sul lavoro e spese per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia. (Spesa obbligatoria)	—
Cap. n. 23.	Indennità e spese per l'esercizio della funzione ispettiva sull'istruzione primaria e popolare	400.000 —
Cap. n. 27.	Indennità e spese per l'esercizio della funzione dei direttori didattici governativi, e per ogni incarico o missione ad essi affidata in servizio dell'istruzione primaria	150.000 —
Cap. n. 28.	Concorsi e rimborsi dello Stato nella spesa che l'Ammistrazione scolastica ed i Comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali (leggi 11 aprile 1886, n. 3798, 8 luglio 1904, numero 407), ecc.	10.000.000 —
Cap. n. 29.	Concorso dello Stato nella spesa per le retribuzioni ai direttori didattici incaricati (art. 9 del decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771)	400.000 —
Cap. n. 30.	Concorso dello Stato nella spesa per indennità e spese per la vigilanza alle scuole elementari dei direttori didattici incaricati	200.000 —
Cap. n. 33.	Assegni di benemerenza ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari pubbliche (Regi decreti 24 marzo 1895, n. 84, e 22 gennaio 1899, n. 50) ed assegni di benemerenza ai direttori ed alle direttrici didattiche (R. decreto 27 febbraio 1902, n. 79), ecc. (Spese fisse)	10.150 —
Cap. n. 37.	Assegni e sussidi a scuole elementari di Comuni, di altri Enti morali e di altre istituzioni ed a scuole, ecc.	130.000 —
Cap. n. 45.	Sussidi ad istituzioni ausiliarie, ad istituzioni o scuole integrative della scuola elementare e popolare – Assegni e sussidi per le scuole professionali femminili, ecc.	7.000 —
Cap. n. 46.	Spese per conferenze e corsi magistrali indetti dal Ministero – Corsi magistrali speciali indetti da privati con l'approvazione del Ministero – Festa degli alberi – Mostre, gare e congressi didattici, ecc.	25.000 —
Cap. n. 48.	Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari	20.000 —

Cap. n. 51. Scuole medie governative - Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali, per abbinamento di classi divise, per opera prestata dagli insegnanti chiamati a coadiuvare i capi di Istituto nelle loro mansioni di ufficio, ecc.	50.000 —
Cap. n. 52. Concorso nella spesa per i locali ad uso degli uffici d'ispettorato nelle scuole medie - Spese di ufficio, di arredamento e di rappresentanza, ecc.	22.000 —
Cap. n. 54. Regi ginnasi e licei - Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e per le biblioteche - Spese per le esercitazioni nei gabinetti med simi - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza per i licei della Toscana, ecc.	17.240 —
Cap. n. 55. Regie scuole tecniche « Michele Coppino », « Salvator Rosa » e « Vittorio Emanuele III » in Napoli e R. scuola tecnica, con corso complementare per l'insegnamento dell'agraria e della silvicoltura in Pavullo nel Frignano - Spese per gli uffici e per i locali, ecc.	32.000 —
Cap. n. 56. Regie scuole complementari e normali e corsi magistrali annessi ai Regi ginnasi isolati - Classi elementari di tirocinio e giardini d'infanzia annessi - Acquisto e conservazione del materiale scientifico, ecc.	5.500 —
Cap. n. 57. Fondazioni scolastiche e lasciti a vantaggio dell'istruzione media - Assegni per posti di studio liceali	5 —
Cap. n. 59. Sussidi a titolo di incorraggiamento e per acquisto di materiale didattico e scientifico ad Istituti d'istruzione media, ecc.	267.362 73
Cap. n. 61. Sussidi ad alunne ed alunni poveri delle scuole medie e dei corsi magistrali	6.200 —
Cap. n. 66. Assegni fissi a convitti nazionali ed a convitti provinciali e comunali - Contributo dello Stato nelle spese di mantenimento del Collegio-convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti elementari, ecc.	195.500 —
Cap. n. 67. Convitti nazionali, compresi quelli delle Provincie napoletane, istituiti col decreto-legge 10 febbraio 1861. Concorso dello Stato nel loro mantenimento	735.690 —
Cap. n. 68. Posti gratuiti e semi-gratuiti nei Convitti nazionali e nel Collegio-convitto di Reggio Emilia - Posti di studio a favore di orfani di maestri elementari nei collegi « Principe di Napoli » in Assisi, ecc.	152.800 —
Cap. n. 71. Sussidi eventuali per il riordinamento di Istituti di educazione femminile . . .	150.000 —
Cap. n. 73. Sussidi e rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di Convitti nazionali e per alunne di Istituti educativi femminili	20.000 —
Cap. n. 75. Istituti dei sordo-muti - Spese di mantenimento degli Istituti governativi - Posti gratuiti - Assegni fissi ad Istituti autonomi	20.618 50
Cap. n. 80. Regie Università ed altri Istituti di istruzione universitaria - Dotazioni per acquisto di materiale scientifico e per mantenimento delle cliniche - Spese per gli uffici, ecc.	2.473.650 —
Cap. n. 81. Regie Università ed altri Istituti di istruzione universitaria - Spese alle quali si provvedeva con i maggiori proventi delle tasse universitarie dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224 da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima, ecc.	10.700 —
Cap. n. 82. Assegni fissi ad Istituti d'istruzione superiore e legato Filippo Barker Webb a favore del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze	260.647 —
Cap. n. 83. Fondazioni scolastiche a vantaggio di studi universitari - Posti gratuiti, pensioni, premi, sussidi ed assegni per incoraggiamenti agli studi superiori, ecc. . .	82.000 —
Cap. n. 89 (modificata la denominazione). Biblioteche governative e sopraintendenze bibliografiche - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche - Stampa dei bollettini delle opere moderne italiane e straniere - Scambi internazionali - Spese ed incoraggiamenti per riproduzioni fotografiche di cimeli e manoscritti di gran pregio, alle quali si provvedeva con i proventi eventuali per concessione di riproduzione di simili oggetti appartenenti alle biblioteche governative.	350.000 —
Cap. n. 94. Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Propine dovute ai componenti le Commissioni esaminatrici (legge 6 luglio 1912, n. 734, e regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, numero 1852). (Spesa d'ordine)	13.750 —
Cap. n. 96. Pensionato artistico e musicale e spese relative - Concorso drammatico - Sovvenzioni a rappresentazioni drammatiche	9.900 —
Cap. n. 97. Assegni fissi al R. Istituto di belle arti delle Marche in Urbino ed a Comuni per l'insegnamento di belle arti e per Istituti musicali	13.425 —
Cap. n. 98. Contributo alla R. Accademia di Santa Cecilia in Roma per i concerti popolari dell' « Augusteo » - Premi musicali « Augusteo » - Spese per la esecuzione delle composizioni premiate, ecc.	110.000 —
Cap. n. 104. Scavi - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Lavori di scavo, di sistemazione e di assicurazione degli edifici scoperti e dei monumenti del Palatino e di Ostia - Trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati - Spese per il ricupero degli oggetti di antichità provenienti dai lavori del Tevere - Spese per esplorazioni archeologiche all'estero, ecc. . .	150.000 —
Cap. n. 105. Spese per la scuola archeologica italiana in Atene e spese inerenti agli studi	

ed alla compilazione della carta archeologica d'Italia. . . . . 30.000 —

Cap. n. 107. Monumenti - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . . . . 400.000 —

Cap. n. 115. Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte - Materiale scientifico sussidiario pel catalogo - Biblioteca artistica, ecc. . . . . 63.905 —

Cap. n. 116. Paghe, mercedi, regalie ed indennità agli operai di qualsiasi specie in servizio dei musei, delle gallerie, degli scavi e dei monumenti, visite medico-fiscali agli operai e assegni in caso di malattia . . . . 1.602.500 —

Cap. n. 121. Assegni di disponibilità . . . . 5.250 —

Cap. n. 133-*bis* (di nuova istituzione). Spesa per gli assegni ai maestri pensionati già inscritti nei ruoli delle Amministrazioni scolastiche provinciali e provvisti di pensione a carico dei Comuni (Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1304, e legge 26 dicembre 1920, n. 1827) . . . . 520.000 —

Cap. n. 134-*bis* (di nuova istituzione). Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che il comune di Napoli può contrarre con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione o l'acquisto e l'arredamento degli edifici scolastici per le scuole elementari e i giardini d'infanzia (art. 5 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219) 22.753 96

Cap. n. 137. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui, che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, all'ampliamento, alla costruzione ed ai restauri degli edifici destinati ad uso delle scuole normali - Onere dello Stato secondo l'art. 67 della legge 4 giugno 1911, n. 487 . . . . 196.072 13

Cap. n. 139. Sussidi alle scuole di magistero superiore femminile annesse all'Istituto Suor Orsola Benincasa in Napoli, e pareggiate con R. decreto del 15 maggio 1901 . . . . 65.000 —

Cap. n. 140. Concorso dello Stato nella spesa di mantenimento di alunni già profughi di guerra e di dodici alunni arabi nei convitti nazionali, ecc. . . . . 41.000 —

Cap. n. 141-*bis* (di nuova istituzione). Somme dovute alle Amministrazioni ospitaliere di Cagliari e Sassari a rimborso delle maggiori spese sostenute per i servizi relativi alle cliniche universitarie a causa degli aumenti verificatisi nel costo dei generi e delle prestazioni 192.061 08

Cap. n. 154. Diarie spese di viaggio e gettoni di presenza ai membri del Comitato nazionale per la storia del risorgimento italiano ed altre spese ai fini del Comitato stesso. . . . . 30.000 —

Cap. n. 172 (aggiunto). Saldo degli impegni riguardanti le spese generali degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente. 139.550 23

Cap. n. 179 (aggiunto). Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro e contro l'invalidità per qualunque causa degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente 688 30

Cap. n. 180 (aggiunto). Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'istruzione elementare degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente 21.210 09

Cap. n. 190 (aggiunto). Saldo degli impegni riguardanti le spese dell'istruzione media degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente 59.745 67

Cap. n. 199 (aggiunto). Saldo degli impegni riguardanti le spese per gli Istituti di educazione, i collegi e gli Istituti dei sordomuti, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente 2.211 17

Cap. n. 201 (aggiunto). Saldo degli impegni riguardanti le spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente 77.663 42

Cap. n. 201-*bis* (aggiunto). Università di Palermo - Spesa per provvedere al restauro e alla manutenzione dell'Orto botanico da sostenersi con le somme versate e da versare dall'Azienda municipale del gas di Palermo, in dipendenza dell'atto di transazione del 19 agosto 1919, per risarcimento dei danni causati a quell'Istituto . 5.000 —

Cap. n. 257 (aggiunto). Saldo degli impegni riguardanti le spese per gli istituti e corpi scientifici e letterari degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente (per la parte riguardante le spese per le biblioteche) . . . . 405 —

Cap. n. 264 (aggiunto). Saldo degli impegni riguardanti le spese per le antichità e le belle arti, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente 4.950 69

21.829.404 97

Diminuzione di stanziamento.

Cap. n. 15. Indennità e competenze varie ad insegnanti, a funzionari ed a studiosi estranei alla pubblica amministrazione ed inviati, a scopo di studio e di insegnamento in paese estero - Borse di studio ed assegni di perfezionamento all'estero ecc. 50.000 —

Cap. n. 25. Direttori didattici governativi - Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . 750.000 —

Cap. n. 58. Sussidi, contributi ed assegni fissi ad Istituti di istruzione media ed alle scuole per agenti ferroviari di Napoli e Roma - Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale Kirner per gli insegnanti delle scuole medie e loro famiglie 2.500 —

Cap. n. 79. Compensi per le conferenze nelle Scuole di Magistero delle RR. Università, dell'Accademia scientifico-letteraria di Milano e dell'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze .	80.000 —
Cap. n. 93. Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica. - Personale di ruolo. - Retribuzioni . . .	13.200 —
Cap. n. 127. Indennità mensile a favore dei salariati dello Stato (Decreti Reali 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485, e 3 giugno 1920, n. 737	528.000 —
Totale . . .	1.423.700 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
DE NAVA
Il ministro per l'istruzione pubblica
CORBINO

***Il numero* 115 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:**

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico 27 marzo 1919, n. 426, sui risarcimenti dei danni di guerra e le successive medificazioni;

Visto il Regio decreto-legge 28 aprile 1920, n. 579, col quale si estendono le dette disposizioni alle Provincie annesse al Regno in virtù dei trattati di pace di San Germano e di Rapallo;

Visto il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, numero 925;

Visto il R. decreto-legge 6 ottobre 1919, n. 2094;

Visto il R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 523;

Visto il R. decreto 6 ottobre 1921, n. 1426;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, col ministro della giustizia e degli affari di culto e col ministro delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fine di accertare e liquidare le indennità dovute per risarcimento dei danni di guerra giusta il testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e le successive modificazioni, i presidenti delle Commissioni giudicatrici, gli intendenti ed i direttori provinciali di finanza, gli agenti e i referati delle Imposte, i ricevitori del registro, gli ingegneri degli uffici tecnici di finanza e gli ispettori incaricati dal Ministero del tesoro o dal Ministero delle terre liberate, hanno potere di interrogare i danneggiati, citare e sentire testimoni, eseguire atti di ricognizione e di ispezione sui luoghi in cui si denuncia avvenuto il danno, esaminare gli atti di tutti i pubblici uffici e chiederne copia

Art. 2.

All'art. 26 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, è aggiunto dopo il secondo comma il seguente:

Il presidente della Commissione potrà, ove risulti necessario per il regolare funzionamento della Commissione stessa, integrare il ruolo degli esperti formato dalla Deputazione provinciale chiamando a farne parte altre persone idonee.

Art. 3.

All'art. 30 del testo unico modificato con R. decreto 13 luglio 1919, n. 1236, è sostituito il seguente:

« Contro le decisioni delle Commissioni per le controversie di valore superiore a L. 50,000 è ammesso gravame ad una Commissione superiore sedente a Venezia composta di 7 membri: di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello, designato dal ministro di giustizia, che la presiede, di un magistrato di grado non inferiore a giudice, egualmente designato dal ministro di giustizia, di quattro membri designati dal ministro del tesoro, di concerto con quello delle terre liberate, dei quali due tecnici e di un membro chiamato di volta in volta dal presidente fra i designati dai presidenti delle Deputazioni provinciali e delle Camere di commercio delle vecchie Provincie del Regno danneggiate e dai corpi delle Amministrazioni provinciali della Venezia Giulia e Tridentina. Il presidente curerà possibilmente di scegliere il chiamato fra i rappresentanti di quella Provincia nella quale il danno su cui verte il giudizio è avvenuto.

« Per ogni membro effettivo sono designati uno su due supplenti.

« La Commissione è costituita annualmente con decreto Reale.

« Il gravame deve essere proposto nel termine di 30 giorni dal deposito della decisione della Commissione di primo grado nella sua segreteria ».

Art. 4.

Il ministro del tesoro o quello delle terre liberate possono denunciare alla Commissione superiore per la revisione le omologazioni dei concordati o le decisioni non impugnabili quando si sostenga essere stato ingiustamente ammesso o disconosciuto il diritto al risarcimento, oppure essere la liquidazione errata per oltre un quinto della somma o per oltre cento mila lire.

La denuncia che non sospende la esecutorietà della decisione deve essere prodotta entro centottanta giorni da quello in cui la decisione fu pronunciata, oppure, per le decisioni già emesse, dal giorno in cui andrà in vigore il presente decreto.

Art. 5.

L'art. 3 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2422, è sostituito dal seguente:

« Quando la domanda di risarcimento sia di valore superiore alle L. 500,000 il giudizio sull'accertamento dei danni, sulla liquidazione delle indennità e su ogni altra controversia, sorta in applicazione del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, e successive modificazioni, è di competenza della Commissione superiore di Venezia, di cui all'art. 30 del testo unico medesimo, modificato dal precedente art. 3.

L'accennato limite di L. 500.000 deve intendersi globalmente per tutte le domande di risarcimento presentate dallo stesso danneggiato.

Il criterio di cui al precedente comma di questo articolo si applica anche per l'approvazione dei concordati superiori alle lire 50.000, demandata al Ministero per le terre liberate, ai termini dell'art. 2 del citato decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2422.

Il decreto di approvazione deve essere emesso, in ogni caso, di concerto col Ministero del tesoro ed inteso il parere di una speciale Commissione costituita presso il Ministero delle terre liberate.

Le indennità per i membri della detta Commissione saranno stabilite con decreto del ministro delle terre liberate, di concerto con quello del tesoro.

Art. 6.

Il ministro del tesoro e quello delle terre liberate possono incaricare funzionari in qualità di ispettori per la vigilanza sulle operazioni di liquidazione e pagamento dei danni di guerra. Questi funzionari hanno facoltà:

a) di ispezionare tutti gli uffici amministrativi addetti alle operazioni e le segreterie delle Commissioni giudicatrici;

b) di eseguire direttamente indagini e dare istruzioni occorrenti per l'accertamento e la liquidazione dei danni;

c) di assumere la rappresentanza della amministrazione avanti le Commissioni, con la facoltà di fare anche istanza pel rifiuto di omologazione a concordati conchiusi;

d) di promuovere le determinazioni demandate al ministro del tesoro dal precedente art. 4 ed i ricorsi di cui all'art. 3.

Il Ministero del tesoro di concerto con quello delle terre liberate potrà ripartire in zone il territorio danneggiato. A ciascuna di tali zone sarà assegnato un spettore con le funzioni suddette.

Art. 7.

I danneggiati che, invitati, si rifiutino di dare, oppure diano false ed incomplete, le notizie opportune per ricuperare oggetti di loro proprietà che si possono presumere asportati dai nemici, saranno dichiarati decaduti dal diritto di ottenere l'indennizzo relativamente agli oggetti medesimi.

Art. 8.

Gli articoli 3 e 4 del R. decreto 18 aprile 1920, numero 523, sono modificati nel senso che spettano al Comitato l'esame e l'approvazione del lato tecnico dei progetti di opere o forniture di importo superiore a L. 50.000.

Il precedente comma si applica all'approvazione di progetti di opere di ricostruzione e di riparazione da eseguire, od eseguiti direttamente dagli Enti stessi.

Le deliberazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del R. decreto 18 aprile 1920 citato, debbono essere approvate dal ministro del tesoro, di concerto col ministro delle terre liberate.

Le deliberazioni del Commissariato per le ricostruzioni di Treviso debbono essere comunicate di volta in volta al Ministero delle terre liberate ed a quello del tesoro; così pure devono essere comunicati gli elenchi dei progetti e delle forniture di un importo inferiore a 50 mila lire.

Art. 9.

Le opere di ricostruzione e di riparazione nell'interesse degli Enti locali, ai termini dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, e del R. decreto 6 ottobre 1919, n. 2094, devono essere eseguite, di regola, direttamente dagli Enti interessati delle vecchie e delle nuove Provincie.

Gli uffici governativi potranno provvedere alla esecuzione delle dette opere, soltanto quando gli Enti locali ne abbiano fatto domanda in tempo utile ed in caso di giustificato motivo.

Il Ministero del tesoro in sede di autorizzazione degli impegni per il rimborso delle somme spese dagli Enti locali per i lavori da essi eseguiti in dipendenza delle opere di cui a questo articolo, può, anche direttamente, fare indagini per accertare se le spese fatte rientrino fra i danni di guerra ed in quale misura.

Art. 10.

Quando si tratti di mobili industriali la deduzione per deprezzamento di vetustà può essere superiore al limite del quarto fissato dall'art. 6 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — RODINÒ — RAINERI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 160 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 28 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduto il Regio decreto-legge 26 settembre 1921, n. 1289;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' prorogato fino al 30 giugno p. v. il termine fissato dal R. decreto-legge 26 settembre 1921 per la concessione di anticipazioni, da sistemarsi mediante mutui con la Cassa depositi e prestiti, ai Comuni ed alle Provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di San Germano e di Rapallo che si trovino tuttora in condizioni di assoluta necessità pei loro bilanci.

Art. 2.

Sono prorogati i poteri della Commissione che deve esaminare le domande di anticipazione e fare le proposte al Ministero del tesoro per la relativa concessione; la sua composizione è quella stabilita dall'art. 6 dello stesso R. decreto-legge.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa per il Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922 saranno stanziati, in aggiunta ai 40 milioni di cui all'art. 7 del precedente decreto-legge e nella categoria « Movimento di capitali » i fondi necessari per le ulteriori concessioni di anticipazioni entro un limite di 25 milioni.

Saranno inscritti nel bilancio per l'entrata dell'esercizio 1921-922 e nei bilanci degli anni successivi, due capitoli: uno nella categoria « Entrate effettive » e l'altro nella categoria « Movimento di capitali » per l'introito delle somme che saranno riscosse rispettivamente a titolo di interessi e a titolo di rimborso delle anticipazioni che saranno concesse.

Art. 4.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 164 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 19 settembre 1921, n. 1283;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta ai 21 milioni destinati ai parroci del Regno col Regio decreto-legge 19 settembre 1921, numero 1283, il tesoro dello Stato corrisponderà all'Amministrazione del Fondo per il culto altro contributo di L. 20.500.000 (lire ventimilioni cinquecentomila) per l'esercizio 1920-921, e di L. 17.000.000 (lire diciassette milioni) per il successivo esercizio 1921-922, allo scopo di provvedere al miglioramento della condizione economica di altre categorie del Clero nella misura indicata per ciascuna di esse, nei seguenti articoli, nonchè alla sistemazione finanziaria dell'Amministrazione suddetta.

Art. 2.

Sarà elevato da L. 500 a L. 1000 l'onorario annuo che l'Amministrazione del Fondo per il culto corrisponde, nei casi previsti dall'art. 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454 e del Regio decreto-legge 11 settembre 1919, n. 1764, agli economi spirituali civilmente riconosciuti durante la vacanza delle parrocchie, aventi un reddito beneficiario inferiore alle lire 900 fissate dalla legge 4 giugno 1899, n. 191.

Art. 3.

Sarà concesso dall'Amministrazione del Fondo per il culto un assegno supplementare alle seguenti cate-

gorie del Clero fino a portarne la congrua, compresi prodotti casuali, alla misura rispettivamente indicata:

1. Vicari e cappellani curati, riconosciuti ed esercitanti completo ministero parrocchiale, con autonomia e indipendenza, L. 1500.

2. Canonici delle Cattedrali e palatini:

a) investiti di particolare ufficio e dignità, L. 3000.

b) canonici semplici, L. 2500.

c) canonici minori (mansionari, beneficiati, ecc.), L. 1500.

3. Vescovi ed arcivescovi, L. 12.000.

Art. 4.

Con decreto Reale saranno stabilite le norme per la esecuzione e applicazione dei provvedimenti disposti con gli articoli precedenti.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni nei bilanci del Ministero del tesoro e dell'Amministrazione del Fondo per il culto.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — RODINO' — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 139 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795;

Veduto il R. decreto 24 novembre 1921, n. 1837, che apporta modificazioni al regolamento speciale delle Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 808;

Vedute le leggi 8 aprile 1906, n. 141, e 16 luglio 1914, n. 679;

Veduto il parere della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione in data 9 febbraio 1922;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al R. decreto 24 novembre 1921, n. 1837, con cui vengono istituite le lauree miste in scienze fisiche e matematiche ed in scienze fisiche e naturali sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

Art. 33. — I comma 3° e 4° sono sostituiti dai seguenti:

« Infine dovranno seguire un corso biennale di conferenze ed esercitazioni didattiche e metodologiche in fisica avente la durata di tre ore settimanali, ed un corso di matematiche complementari avente la durata di tre ore settimanali destinate a completare la coltura matematica degli aspiranti alla laurea mista, specialmente in quei campi superiori che sono più strettamente collegati con le questioni di matematiche elementari, e accompagnato da esercitazioni didattiche e metodologiche.

« I corsi di conferenze ed esercitazioni didattiche in fisica e in matematiche complementari saranno conferiti per incarico con le stesse norme prescritte per il conferimento di incarichi di materie obbligatorie ».

Art. 34. — L'art. 34 è sostituito dal seguente:

« Gli aspiranti alle lauree di scienze fisiche e naturali dovranno avere frequentato i corsi e superati gli esami per le seguenti materie:

Fisica sperimentale (corso biennale).

Corso speciale di matematiche.

Chimica inorganica ed organica (due esami speciali se sono impartiti come due corsi distinti).

Botanica.

Zoologia, anatomia e fisiologia comparata.

Geologia.

Mineralogia.

Istologia e fisiologia generale (nelle Università dove esiste).

« Inoltre dovranno frequentare per un anno i laboratori di fisica e di chimica, un laboratorio di scienze biologiche (botanica, zoologia, anatomia comparata), ed un laboratorio di scienze non biologiche (geologia, mineralogia) compiendovi esercitazioni adatte ad esperienze e dimostrazioni scolastiche.

« Infine dovranno frequentare due corsi biennali di conferenze ed esercitazioni didattiche di tre ore settimanali ciascuno in fisica e in scienze naturali; quest'ultimo corso per un anno si aggirerà sulle scienze biologiche e per un anno su quelle non biologiche.

« I corsi di conferenze ed esercitazioni didattiche di fisica e di scienze naturali saranno conferiti per incarico con le stesse norme prescritte per il conferimento di incarichi di materie obbligatorie.

Art. 39 (aggiunto). — « Agli effetti dell'art. 2 della legge 8 aprile 1906, n. 141, dell'art. 8 della legge 16 luglio 1914, n. 679, nonchè del conferimento di supplenze e classi aggiunte nelle scuole medie e normali Regie e pareggiate e dell'autorizzazione all'insegnamento privato, la laurea in scienze fisiche e matematiche costituisce titolo di abilitazione all'insegamento

della fisica e della matematica in qualunque ordine e grado di scuole medie e all'insegnamento della chimica e della geografia fisica ed astronomica, quando queste discipline facciano parte della stessa Cattedra di fisica. La laurea in scienze fisiche e naturali costituisce titolo di abilitazione all'insegnamento di dette scienze in qualunque scuola media e all'insegnamento della fisica nelle scuole medie di 1° grado e nelle scuole normali.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — CORBINO

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 143 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 1° dicembre 1910, n. 957, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da Siena per Buonconvento a Monteantico a favore della Società francaise de chemins de fer en Toscane;

Visto l'altro Nostro decreto 11 luglio 1920, col quale fu approvato l'atto 19 giugno 1920 aggiuntivo alla convenzione su citata;

Visto l'atto 21 dicembre 1921 a rogito notar Capo di Roma col quale la predetta Società ha ceduto tutti gli obblighi e i diritti inerenti alla suddetta concessione alla Società italiana per imprese ferroviarie e lavori pubblici, anonima con sede in Roma (capitale lire 2.300.000);

Vista la domanda avanzata da quest'ultima Società il 22 dicembre 1921 per ottenere il riconoscimento dell'avvenuta sessione e inoltre la proroga di un anno al termine di ultimazione della linea già fissata al 31 dicembre 1921;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società italiana per imprese ferroviarie e lavori pubblici, anonima con sede in Roma, è riconosciuta concessionaria della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico, in luogo della Società francaise de chemins de fer en Toscane, alla quale deve ritenersi subentrata in tutti gli obblighi e i diritti inerenti alla concessione stessa, previsti negli atti di convenzione su citati.

Art. 2.

Il termine per l'ultimazione della costruzione della ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico è prorogato al 31 dicembre 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 142 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 giugno 1907, n. 364, che approva l'ordinamento degli assegni del Corpo Reale equipaggi ed i successivi decreti, che lo modificano;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'annessa aggiunta all'ordinamento degli assegni del Corpo Reale equipaggi, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro della marina.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dal 1° febbraio 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERGAMASCO.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Aggiunta all'ordinamento degli assegni del Corpo Reale equipaggi

Destinazioni ed incarichi.

N. 8-*bis*.

Al personale con effettiva destinazione al Battaglione San Marco:

Capi di 1ª e 2ª L. 1,50.
2ª capi L. 1,50.
Sottocapi L. 0,75.
Comuni 1ª classe L. 0,50.
Comuni 2ª classe L. 0,50

Annotazione. — Cumulabile soltanto col n. 8.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina
BERGAMASCO.

Il numero 151 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 7 aprile 1921, n. 368, il quale stabilisce: *a*) che i quadri di classificazione approvati per il personale delle ferrovie dello Stato con la legge stessa si applicano ad *personam* ai funzionari iscritti nel ruolo di vigilanza del Ministero dei lavori pubblici provenienti dal cessato Regio Ispettorato generale delle strade ferrate; *b*) che alla relativa spesa sarà provveduto per decreto Reale con aumento di L. 10 a chilometro sulla tassa di sorveglianza per le ferrovie concesse all'industria privata e di L. 5 a chilometro sull'analoga tassa per le tramvie;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1921, col quale vennero disposti tali aumenti di tassa di sorveglianza;

Ritenuta la necessità di provvedere, allo stanziamento dei fondi per la spesa derivante dalla legge citata al capitolo n. 1 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1920-921;

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Allo stanziamento del capitolo n. 1 « Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Stipendi ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-921 è apportato l'aumento di lire quattrocentoquarantuemila (L. 4.2.000)

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — MICHELI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 169 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 21 luglio 1921, n. 1023, di scioglimento del Consorzio nazionale per il riso;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro segretario di Stato per le finanze, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per l'interno, e coi ministri per l'agricoltura e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nell'ultimo capoverso dell'art. 2 d l R. decreto 21 luglio 1921, n. 1023, sono soppresse le parol « chiusi alla data di cessazione dei Consigli di amministrazione delle Sezioni medesim ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI — MAURI — DE NAVA

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 19 dicembre 1922, n. 1778;

Veduto l'articolo 119 del R. decreto 7 ottobre 1921 n. 1393;

Veduto il paragrafo 60 dello statuto civico per la città di Trieste;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' confermata l'elezione a sindaco di Trieste del gr. uff. dott. Giorgio Pitacco.

Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 4 aprile 1912, n. 305, per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale delle assicurazioni;

Visto l'art. 3 del regolamento approvato con Nostro decreto 5 agosto 1912, n. 939;

Visto l'art. 4 dello statuto approvato con Nostro decreto 27 aprile 1913, n. 943;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1917, col quale si provvide alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto;

Visto il R. decreto 1° luglio 1920, col quale fu modificata la composizione del Consiglio stesso:

Sentito il Consiglio dei ministri nella seduta del 17 gennaio 1922;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il cav. di gr. cr. dott. Vincenzo Magaldi, consigliere dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, cessa da tale carica dal giorno 16 dicembre 1921, in seguito all'avvenuto suo collocamento a riposo.

Art. 2.

Il comm. prof. Angelo Mariotti, funzionario del Ministero d'industria e commercio, è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, in rappresentanza del Ministero stesso e con decorrenza dal 16 dicembre 1921.

Art. 3.

Il consigliere comm. Pietro Verardo è nominato vice presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BELOTTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Rettifica di intestazione (3ª *pubblicazione*).

In conformità dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni poliennali nominativi del tesoro

SI NOTIFICA

che il buono del tesoro 5 0[0 quinquennale 1ª emissione numero 2033 di L. 1000 intestato a Boatti Alberto di Edoardo, minore, sotto la patria potestà del padre, doveva invece essere intestato a Boati Alberto di Edoardo, minore, sotto la patria potestà del padre; e ciò in base all'atto di notorietà reso in data 21 dicembre 1921, innanzi alla pretura del 4° mandamento di Milano.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si provvederà al rimborso del suddetto buono ora scaduto nelle mani di Boati Alberto di Edoardo, ora maggiorenne.

Roma, 4 febbraio 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

È stata chiesta la rettifica della intestazione del buono del tesoro settennale, prima serie, n. 1036, di L. 1000 intestato erroneamente a Carlo Leone fu Moise, con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Cassuto Allegra vedova Caro, perchè giusta l'atto di notorietà esibito, lo stesso doveva invece intestarsi a Caro Corrado fu Moise e col medesimo vincolo di usufrutto.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, trascorso un mese dalla 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, si darà corso alla chiesta rettificazione.

Per il direttore generale
CIRILLO.

Smarrimento di ricevuta (3ª *pubblicazione*). (El. n. 23).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 408 — Data della ricevuta 14 giugno 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Teramo — Intestazione della ricevuta: De Michetti Mario fu Carlo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 42 — capitale consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1 gennaio 1921.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 4 febbraio 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (1ª *pubblicazione*). (El. n. 24).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2340 — Data della ricevuta: 26 dicembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Mantillo Alfonso fu Luigi — Titoli del debito pubblico: al portatore 21 obbligazioni debito redimibile — Ammontare della rendita L. 8500 — Consolidato 3 0[0 senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 377 — Data della ricevuta: 5 febbraio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Sindaco del comune di Alife — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 17,50 — Consolidato 3,50 per cento — Decorrenza 1° gennaio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3758 — Data della ricevuta: 24 marzo 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Sammartino Giovanni Battista di Bartolomeo — Titoli del debito pubblico: al portatore 4 — Ammontare della rendita L. 325 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1921.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 febbraio 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Elenco n. 27.

2ª Pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
Consolidato 5 0[0	223521	65 —	Mazzocchi *Osio* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Toldino (Como)	Mazzocchi *Ovidio* di Giuseppe, minore, ecc come contro
3,50 0[0	102301	1.400 —	Adelasio *Vittorina-Iside* di *Giovanni-Innocente*, minore, sotto l'amministrazione del padre, dom. in Bergamo, con vincolo per dote della titolare in occasione del di lei matrimonio con Cardone Francesco di Salvatore	Adelasio *Iside-Vittorina* di *Innocente*, minore, ecc. come contro
Consolidato 5 0[0	133638	50 —	Zuccolini *Amalio* fu Amedeo, minore, sotto la tutela di Zuccolini Ettore, dom. in Piacenza	Zuccolini *Amato* fu Amedeo, minore, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 11 febbraio 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE

del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 24 febbraio 1922.

(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	179 27	Dinari	—
Londra	86 43	Corone jugoslave	—
Svizzera	383 66	Belgio	171 15
Spagna	315 —	Olanda	7 50
Berlino	9 13	Pesos oro	16 50
Vienna	0 45	Pesos carta	7 25
Praga	34 —	New York	19 58

Oro . . . . . . 377 80.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 °/₀ netto (1906)	73 77	—
3,50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	78 22	—

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 25 febbraio 1922.

(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	177 27	Dinari	—
Londra	86 86	Corone jugoslave	—
Svizzera	385 50	Belgio	169 —
Spagna	—	Olanda	7 55
Berlino	9 01	Pesos oro	16 90
Vienna	0 40	Pesos carta	7 50
Praga	34 60	New York	19 71

Oro . . . . . . 380 31.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 °/₀ netto (1906)	74 09	—
3,50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	78 92	—

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.